

Messaggio INPS: dichiarazione fruito assegno ordinario con causale “COVID-19” (FIS)

Facendo seguito a quanto illustrato con la [circolare n. 84/2020](#) e, soprattutto, nel [Messaggio n. 2489/2020](#), con il [Messaggio n. 2806 del 14 luglio 2020](#), integrando le indicazioni già emanate in materia di CIGO, si forniscono istruzioni per consentire alle aziende, che richiedono l’assegno ordinario, l’invio dell’autodichiarazione del “periodo effettivamente fruito”.

Nello specifico, in tutti i casi in cui il datore di lavoro che richiede l’assegno ordinario debba presentare una domanda per completare la fruizione delle settimane già autorizzate, **deve allegare alla domanda stessa un file excel**, dopo averlo convertito in pdf. **Il predetto file** (v. Allegato n. 1 al Messaggio) unitamente a una scheda esplicativa sulle modalità di compilazione (Allegato n. 2), **dovrà essere inserito, per ogni unità produttiva, nel quadro G - Ulteriori allegati - Allegato A delle domande di nuova richiesta con causale “COVID-19”**.

Per le istanze di assegno ordinario già inviate, il citato file può essere fornito dall’azienda tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” del Cassetto previdenziale aziende.

In mancanza di trasmissione del suddetto file excel, l’Istituto considererà il periodo autorizzato e quello fruito come coincidenti. La trasmissione del file riferito alle domande già inviate dovrà pertanto essere effettuata con la massima tempestività.

Il file costituisce parte integrante della domanda di concessione della prestazione ed è reso ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (autocertificazione).

A consuntivo dell’assegno ordinario richiesto, l’azienda può calcolare, per ogni unità produttiva, l’esatto numero di giornate di trattamento non effettivamente fruito. Dalla somma del numero dei giorni si risale al numero di settimane residue ancora da godere, che si potranno richiedere. Il conteggio del residuo si fonda sul presupposto che **si considera fruita ogni giornata in cui almeno un lavoratore, anche per un’ora soltanto, sia stato posto in trattamento di assegno ordinario**, indipendentemente dal numero di dipendenti in forza all’azienda. **Per ottenere le settimane non fruito, si divide il numero delle predette giornate per 5 o 6 a seconda dell’orario contrattuale prevalente utilizzato nell’unità produttiva interessata.**

In presenza di aziende che svolgono l’attività lavorativa su 7 giorni, dovranno comunque essere considerate al massimo 6 giornate e dovrà essere considerata come non lavorata la domenica. La giornata lavorativa effettuata di domenica dovrà essere attribuita fittiziamente al giorno di riposo effettivo.